

798

9 MAG 2021

ESSENDE

APS Nucleo Ardente - Sede legale: via Bonfante 10, 18013 Diano Marina (IM) - C.F. 91036730082 - Reg. 1580IM

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23/05/2021**

In questo giorno 23 del mese di maggio dell'anno 2021, alle ore 08:30 presso parcheggio in via Merea, Diano Castello (causa norme anti covid), si sono riuniti i soci dell'Associazione Promozione Sociale "Nucleo Ardente" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica statutaria per adattare lo statuto alle norme del Codice del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Flavio Russo il quale preso atto

- ☐ della regolarità della convocazione;
- ☐ che sono presenti numero 47 Soci, in proprio o per delega;
- ☐ che sono presenti numero 5 componenti il Consiglio Direttivo

dichiara validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario Patrizia Pelosi.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno dando lettura delle 2 voci dello statuto che andranno modificate, in particolare i punti 6.2 e 9.7 leggendo con cura l'attuale dicitura e la sua relativa modifica.

Invita l'Assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

Nessuno ha osservazioni da sottoporre.

L'Assemblea, delibera di approvare all'unanimità le modifiche statutarie e incarica il presidente di registrarle in forma gratuita come da art.82.3 del codice terzo settore presso il preposto ufficio.

Precisa che non essendo arrivate comunicazioni per varie ed eventuali, ritiene non esserci ulteriori punti da discutere.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 08:45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Diano Castello, 23 maggio 2021

ALLEGATO: FOCHE FICHE PLS36730082



APS Nucleo Ardente - Sede legale: via Bonfante 10, 18013 Diano Marina (IM) - C.F. 91036730082 - Reg. 15801M

Agli tutti gli Associati della
APS Nucleo ardente

Comunicazione inviata mediante Whatsapp sui canale ufficiale in data 14.5.2021 ore 23:20

In data sabato 22 maggio, alle ore 04:00 del mattino, presso il Villaggio Merea – Area Parcheggio (per le norma anti covid) – via Merea

è convocata l'assemblea congiunta ordinaria e straordinaria

dell'APS NUCLEO ARDENTE, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Modifica degli artt. n. 6.2 e 9.7 dello Statuto;
- 2) Varie ed eventuali

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario per deliberare sui punti sopra descritti, l'assemblea congiunta ordinaria e straordinaria dell'APS NUCLEO ARDENTE,

è indetta in seconda convocazione per il giorno domenica 23 maggio alle ore 8:30 presso il Villaggio Merea – Area Parcheggio (per le norma anti covid) – via Merea

Cordiali saluti

Il Presidente pro tempore

Flavio Matrix Russo

Diano Marina , 13 maggio 2021

Dettagli ordine del giorno:

Punto 1) Per l'iscrizione della APS al registro terzo settore viene richiesta una modifica allo statuto, gratuita, che verrà espletata immediatamente dopo l'assemblea alla prima data utile presso ufficio del registro. Le modifiche vertono sulle seguenti diciture:

art.6.2 modifica dell'attuale "...partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; I minori avranno diritto a presenziare ma non potranno godere del diritto elettorale né attivo né passivo;

alla nuova dicitura come segue "...partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; I minori avranno diritto a presenziare e esercitano il loro diritto di voto tramite uno dei due genitori

art.9.7 modifica dall'attuale "...Ciascun associato ha un voto. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di delega per rappresentare altri soci.

alla nuova dicitura come segue " Ciascun associato ha un voto. E' esplicitamente vietata qualsiasi forma di delega per rappresentare altri soci ad eccezione dei minori che saranno rappresentati da uno dei genitori (vedi art. 6.2 del presente statuto).

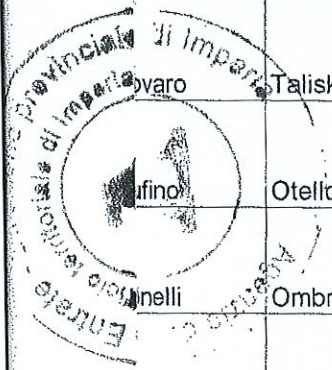
Punto 2) Sono ammesse richieste di argomenti da discutere SOLO se presentate in forma scritta ad un membro del direttivo, entro e non oltre il prossimo mercoledì 19 maggio ore 19:00. Nel caso non siano presenti richieste scritte, il punto 3 sarà annullato.

STRAORDINARIA 23/05/21
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/05/2021

SECONDA
 CONVOCAZIONE

Bella	Nikiatta	Team Vipers	Baller
Amoro	Yoghi	Team Zero	Dan Dini
Coé	Vernel	Team Piovra	Coé
Disano	Frenk	Team Spettro	Frenk
Arelli	Gabbo	Team Spettro	Gabbo
Matteis	Medrich	RISERVA	Medrich
Esolo	Sesso	Team Spettro	Sesso
onte	Rubik	Team Eagle	Genella Conte
atania	Platano	Team Zero	Platano
isco	Sirio	Ordo Malleus	Fures F. Malleus
inaudi	Squallor	Team Spettro	Squallor
ccinini	Mimo	Team Eagle	Mimo
ciardello	Charlie	Team 5%	Charlie
glio	Oncia	Team Eagle	Oncia
amini	Mano	Team Vipers	Mano
izzocchi	Bazzo	Team Spettro	Bazzo
andofo	Gancio	Team Zero	Gancio

ampeggio	Quechua	Team Piovra	Lucy venura
azzoli	Vito	Team Zero	Marco G. G. G.
Agostino	Rosy	Team Zero	D. Agostino Ros
ccolano	Mokyo	Team Spettro	/
ovaro	Talisker	Team 5%	S. d. d. d.
afino	Otello	Ordo Zenos	Edi M
inelli	Ombra	Ordo Zenos	Jepi - (D)
inelli	Vileda	Ordo Malleus	T. d. d. d.
ik	Fiero Pasto	Team Piovra	V. d. d.
orgio	Ugolino	Team Piovra	A. d. d.
trizzano	Sghembo	Team Eagle	V. d. d.
glia	Valerio	Ordo Malleus	V. d. d.
ellini	Rami	Team 5%	Rivellini
anza	Fida	Team Zero	F. d. d.
Nicola	Rasta	Ordo Zenos	S. d. d.
rante	iena	Team Eagle	Matteo Monte
ssabo'	Algida	Team 5%	L. F. d.



elosi	Radar	Team Vipers	Alfon
ndreini	Gigi	Ordo Malleus	Longi Adria
ancaterino	Blaster	Ordo Malleus	Chil Feli
astasi	Sole	Team Vipers	Moreno Suetar
assabò	CALIPPO	Team 5%	Santi Mordà
afiero	Achille	Team 5%	Ja
assone	isterix	Team Vipers	PellManie
vinia	Saetta	Team Vipers	Satt
irradi	Cubo	Team Eagle	Mattia Perrow
izzo	Love	RISERVA	Pam Lu

SQUADROS

urante Massimo

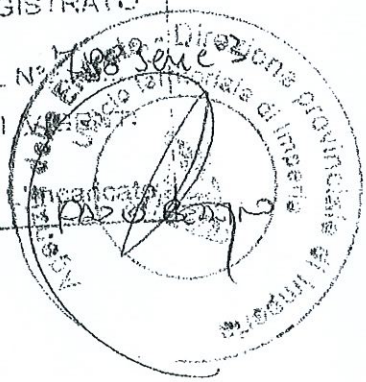
Quotidiano

Mondante - Massimo

Rup

47

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE QUI REGISTRATO
IN DATA 02/06/2021 AL N° 1000 Serie
COME DA DISPOSIZIONI
Imperia, 11 - 9610. 2021



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS NUCLEO ARDENTE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, APS Nucleo Ardente, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Diano Marina (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 17/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione ha lo scopo di realizzare, progettare e promuovere tutte le iniziative atte a divulgare e promuovere il gioco "intelligente", anche a scopi terapeutici legati a ludopatie o dove il gioco consenta miglioramenti di patologie esistenti di carattere nervoso o psicologico. In particolare il gioco tridimensionale, di simulazione, di attività motorie e orientative nella natura, quale trekking o softair, giochi di ruolo, da tavolo e di carte, il modellismo sia esso statico che dinamico, e i giochi elettronici sia in locale sia in rete, ed anche attività sportive dilettantistiche in generale.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per perseguire i propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivo del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche, maggiorenni e minorenni a partire dai 12 anni compiuti, e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri statutari;

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; i minori avranno diritto a presenziare ed esercitano il loro diritto di voto tramite uno dei due genitori
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo, fatto salvo i minori come al punto precedente.
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o social.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. È esplicitamente vietata qualsiasi forma di delega per rappresentare altri soci ad eccezione dei minori che saranno rappresentati da uno dei genitori (vedi art. 6.2 del presente statuto).
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o social, con un preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera al Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito c/corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.